

Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali

TITOLO I

Organi dell'Amministrazione comunale

OMISSIS

TITOLO II

Elezione dei Consigli comunali

OMISSIS

Capo IV

Del procedimento elettorale preparatorio

OMISSIS

Art. 23

(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 10)

1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
 - a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
 - b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
 - c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
 - d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
 - e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
 - f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art. 24

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 23, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 11)

1. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.
2. Lo scrutatore che assume la vicepresidenza dell'Ufficio coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.
3. Tutti i membri dell'Ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.
4. Per i reati commessi a danno dei membri dell'Ufficio si procede con giudizio direttissimo.

OMISSIS